

315. Il Consiglio deve prendere in esame la opportunità di dedicare almeno un segmento di attività operative entro l'anno 2000 al coordinamento delle attività di sviluppo legate al tema della promozione delle donne sulla base di un piano di medio termine a livello del sistema per il progresso delle donne allo scopo di promuovere linee guida e procedure per l'applicazione del Programma di azione da parte dei fondi e dei programmi del sistema delle Nazioni Unite.

316. Il Comitato amministrativo di coordinamento (CAC) deve valutare come le sue componenti possano coordinare meglio le proprie attività, incluse le procedure in vigore a livello interistituzionale, allo scopo di assicurare il coordinamento a livello del sistema, per applicare e seguire lo sviluppo degli obiettivi del Programma di azione.

*c. Commissione sulla condizione delle donne*

317. L'Assemblea Generale e l'ECOSOC sono invitati — conformemente ai loro rispettivi mandati — a riesaminare e rafforzare il mandato della Commissione sulla condizione delle donne, prendendo in considerazione il Programma di azione, così come la necessità di un'azione di sinergia con le altre commissioni connesse e di assicurare le attività successive alla Conferenza, tenendo conto delle necessità di una applicazione a livello dell'intero sistema.

318. In qualità di commissione tecnica del Consiglio economico e sociale, la Commissione sulla condizione delle donne deve svolgere un ruolo centrale nel controllo dell'applicazione del Programma di azione e nell'orientare al riguardo l'azione del Consiglio. Deve avere un mandato chiaramente definito e disporre di risorse umane e finanziarie sufficienti per applicarlo, grazie al nuovo stanziamento di risorse nel quadro del bilancio ordinario delle N.U.

319. La Commissione sulla condizione della donna dovrà aiutare ECOSOC a coordinare i rapporti sull'applicazione del Programma di azione con le competenti organizzazioni del sistema delle N.U. La Commissione dovrà avvalersi, se necessario, dei contributi di altre organizzazioni del sistema delle N.U. e di altre fonti.

320. La Commissione, nello sviluppare il suo programma di lavoro per il periodo 1996-2000, deve prendere in esame le aree di crisi indicate nel Programma di azione e preparare la sua agenda in modo da inserirvi il tema delle attività successive alla Conferenza mondiale sulle donne. In questo contesto, la Commissione dovrà studiare il modo di

rafforzare ancor più il suo ruolo catalizzatore per integrare la problematica uomo-donna nelle attività delle Nazioni Unite.

*d. Altre commissioni tecniche*

321. All'interno dei propri mandati, anche altre commissioni tecniche dell'ECOSOC dovranno ugualmente prendere in esame il Programma di azione e assicurare l'integrazione dei temi della parità tra i sessi nei loro rispettivi lavori.

*e. Comitato per l'eliminazione delle discriminazioni nei confronti delle donne e altri organi di applicazione dei trattati.*

322. Il Comitato, nello svolgere le sue funzioni conferitegli dalla Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne, deve, all'interno del suo mandato, tenere in considerazione il Programma di azione al momento dell'esame dei rapporti inoltrati dagli Stati parte.

323. Gli Stati parte della Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne sono invitati, nel presentare i rapporti secondo quanto stabilito dall'articolo 18 della Convenzione, a includere informazioni relative alle misure prese per applicare il Programma di azione allo scopo di facilitare il Comitato nel controllare efficacemente la possibilità delle donne di esercitare i diritti garantiti dalla Convenzione.

324. La capacità del Comitato di controllare l'applicazione della Convenzione deve essere rafforzata per mezzo di sufficienti risorse finanziarie e umane comprese nei bilanci ordinari delle Nazioni Unite, in particolare fornendolo di un'assistenza giuridica specializzata e, in conformità alla risoluzione 49/164 dell'Assemblea generale e alla decisione presa nella riunione degli Stati parte della Convenzione, tenutasi nel maggio 1995, assegnandogli un tempo sufficiente per le sue riunioni. Il Comitato deve migliorare il suo coordinamento con gli altri organi di applicazione degli strumenti sui diritti umani, tenendo in considerazione le raccomandazioni della Dichiarazione e del Programma di azione di Vienna.

325. All'interno del proprio mandato, gli altri organi di applicazione di trattati devono inoltre tenere in dovuta considerazione l'applicazione del Programma di azione e assicurare la integrazione del prin-